



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

REGOLAMENTO GENERALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.04.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31 gennaio 2019*

SOMMARIO

<i>TITOLO I - PREMESSE</i>	4
Art. 1 - Caratteri e finalità del sistema tariffario	4
<i>TITOLO II - NIDI D'INFANZIA</i>	4
Art. 2 - Copertura dei costi	4
Art. 3 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione	4
Art. 4 - Decorrenza del Servizio	4
Art. 5 - Riduzioni.....	4
Art. 6 - Rinuncia al servizio.....	5
<i>TITOLO III - RISTORAZIONE SCOLASTICA</i>	5
Art. 7 - Copertura dei costi	5
Art. 8 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione	6
Art. 9 - Decorrenza del servizio.....	6
Art. 10 – Riduzioni.....	6
Art. 11 - Rinuncia al servizio.....	7
Art. 12 - Ripristino del servizio	7
<i>TITOLO IV - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	7
Art. 13 - Copertura dei costi	7
Art. 14 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione	7
Art. 15 - Decorrenza del servizio.....	7
Art. 16 - Riduzioni e agevolazioni.....	7
Art. 17 - Rinuncia al servizio.....	8
<i>TITOLO V – COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO: PRE E POST SCUOLA</i>	8
Art. 18 - Copertura dei costi	8
Art. 19 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione	8
Art. 20 - Decorrenza del servizio di pre-scuola e post-scuola.....	8
Art. 21 - Riduzioni e agevolazioni.....	9
Art. 22 - Rinuncia al servizio di pre-scuola e post-scuola.....	9
<i>TITOLO VI - SISTEMA TARIFFARIO</i>	10
Art. 23 - Criteri e modalità di pagamento dei servizi	10
Art. 24 - Gradualità nella contribuzione	10
Art. 25 - Destinatari dell'intervento	11
Art. 26 - Agevolazioni tariffarie	11
Art. 27 - Parametri integrativi.....	11

Art. 28 - Decorrenza agevolazioni tariffarie.....	12
Art. 29 - Istanze per il riesame delle tariffe assegnate.....	12
Art. 30 - Mancato pagamento delle tariffe	12
Art. 31 - Disposizioni finali.....	12

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. La presente regolamentazione prevede un sistema tariffario basato su una gradualità nella contribuzione degli utenti secondo criteri di valutazione che si ispirano a principi di equità e solidarietà, in relazione alle effettive condizioni socio – economiche.

2. Per i servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività che, ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, siano facoltative, in quanto non obbligatoriamente previste per legge (nel senso che è facoltà dell'ente istituirle o meno), sono gestite dall'ente e poste in essere e utilizzate a richiesta dell'utente, non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Risultano, pertanto, annoverabili in tale categoria il nido e la ristorazione scolastica – in quanto espressamente previsti dal decreto interministeriale 31 dicembre 1983 e successive modifiche – nonché i servizi di trasporto scolastico e di pre-post scuola - sebbene non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. - in quanto la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno è che sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il divieto di erogazione gratuita e in forma generalizzata.

3. L'importo corrisposto dagli utenti all'Amministrazione si configura come contribuzione a titolo di concorso a sostegno delle spese complessive del servizio utilizzato, tenuto conto della volontà del legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.

4. La determinazione dell'ammontare degli importi relativi a ogni servizio è finalizzata al raggiungimento di un punto di equilibrio tra la necessità di garantire l'universalità di accesso ai servizi e la capacità di sostenere i relativi oneri da parte dell'Ente. La Giunta comunale, non oltre la data di approvazione del bilancio, delibera la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definisce, con lo stesso atto, le tariffe dei servizi medesimi.

TITOLO II - NIDI D'INFANZIA

Art. 2 - Copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale, nella misura prevista dalla normativa in vigore.

Art. 3 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in misura della tipologia di servizio utilizzata: tempo pieno e tempo ridotto.

2. Per ogni tipologia è stabilita una gradualità nella contribuzione in rapporto alla situazione socio - economica familiare determinata secondo i criteri di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 4 - Decorrenza del Servizio

1. L'iscrizione al servizio avviene mediante sistema telematico e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale, che provvede a darne ampia e capillare informazione.

2. La data programmata per l'inserimento dell'utente è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Ente. Da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio utilizzata sia l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni.

3. Il cambio di tipologia in corso d'anno, fatto salvo il caso di cui al punto 2 del presente articolo, può essere concesso per giustificato motivo. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Scuola, che valuta la possibilità di soddisfare la richiesta compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento, se concesso, decorre dall'inizio del mese stabilito contestualmente alla tariffa corrispondente.

Art. 5 - Riduzioni

1. La tariffa ha una componente fissa - dovuta a prescindere dalla frequenza - e una componente variabile, addebitata all'utente in base ai giorni di effettiva fruizione del servizio. La componente variabile non verrà addebitata qualora il bambino venga ritirato entro le ore 11.00 per ragioni di salute o altri gravi motivi oppure nel corso del periodo di inserimento. In caso di fruizione del servizio sino a cinque giorni in un mese, si procederà all'addebito della componente variabile in ragione dei giorni di utilizzo del servizio e della

componente fissa abbattuta del 15%. Relativamente al mese di gennaio, l'importo della tariffa verrà conteggiato per intero rispetto alla componente variabile e nella misura del 50% rispetto alla componente fissa. Relativamente al periodo di inserimento al nido, l'importo della tariffa verrà conteggiato per intero rispetto alla componente variabile e sarà personalizzato nel seguente modo quanto alla componente fissa:

- ✓ dal 1° al 7° giorno del mese: 100%
- ✓ dall'8° al 14° giorno del mese: 75%
- ✓ dal 15° al 21° giorno del mese: 50%
- ✓ dal 22° al 28° giorno del mese: 25%
- ✓ dal 29° giorno del mese: 0

2. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni straordinarie e contingenti (es.: ordinanza del Sindaco di chiusura scuole per neve), indipendenti dalla volontà della famiglia dell'utente, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta indipendentemente dalla tipologia di nido frequentata.

3. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà dell'Ente (es. sciopero lavoratori) e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico, che non producono incidenza sul calcolo della tariffa dovuta.

Art. 6 - Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al servizio è disciplinata dal vigente Regolamento per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

2. Al fine di consentire l'inserimento al nido dei bambini in lista d'attesa nonché di organizzare le attività, le rinunce vanno comunicate per iscritto (posta elettronica, servizio postale) al Settore Servizi al cittadino secondo i termini sotto indicati:

- ✓ rinunce prima dell'inizio dell'anno educativo: 31 luglio;
- ✓ rinunce in corso d'anno educativo per i frequentanti: entro il giorno 20 del mese corrente per il ritiro dal mese successivo;
- ✓ rinunce da parte degli iscritti non ancora frequentanti (ad es. perché in attesa dell'inserimento): almeno un mese prima della data di inserimento.

3. Qualora la rinuncia al servizio pervenga al Settore Servizi al cittadino oltre i termini sopra indicati e non sia riconducibile a giusta causa o giustificato motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita dell'occupazione lavorativa successivamente ai termini indicati, problemi di salute attestati oltre i termini, etc...) è previsto il pagamento di una quota forfetaria stabilita in sede di definizione delle tariffe per la fruizione del servizio.

4. Se i termini sopra indicati cadano in giorni festivi o di chiusura al pubblico dell'Ufficio Scuola, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo di apertura al pubblico.

TITOLO III - RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 7 - Copertura dei costi

1. La tariffa deve tendere a coprire il costo pieno del servizio (personale, materie prime, attrezzature, utenze, distribuzione, trasporto, pulizia ambienti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, materiali di consumo).

2. Le tariffe si riferiscono alla fornitura del pranzo per alunni delle scuole primarie, inclusa la merenda per gli alunni iscritti al servizio di post scuola, del pranzo e della merenda per alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, oltre che per gli adulti aventi contrattualmente diritto, in quanto in attività di servizio.

Scuola dell'infanzia

3. La tariffa si articola in una quota variabile in base ai pasti consumati o comunque per i quali l'ordinazione è giunta a compimento e in una quota fissa mensile, da corrispondere anche in caso di assenza prolungata fino al momento della dichiarazione formale di ritiro.

4. Qualora per motivi diversi il bambino iscritto al servizio di ristorazione scolastica sia ritirato prima dell'ora del pranzo, ma il pasto sia stato prenotato, anche se non consumato, la quota dello stesso va comunque corrisposta. E' escluso il caso in cui il bambino sia ritirato per malessere o altri gravi motivi imprevedibili entro le ore 9.30 del mattino.

5. La richiesta del servizio di ristorazione scolastica, quale importante momento educativo per il bambino, è da intendersi per l'intero anno scolastico e, per richieste pervenute in corso d'anno, fino al termine dello stesso, fatte salve situazioni di carattere eccezionale dovute a modifiche sostanziali e non prevedibili

dell'attività lavorativa (documentate) o a situazioni familiari molto gravi, che possono prevedere la rinuncia e il reintegro nel servizio per un periodo non inferiore al mese.

6. E' prevista una tariffa mensile per il consumo di frutta al mattino, somministrata a tutti i bambini prima dell'inizio dell'attività, per i soli alunni che non richiedano il pasto meridiano per l'intero anno scolastico (uscita alle ore 11,30) da corrispondere indipendentemente dall'ISEE e dai giorni di frequenza.

Scuola primaria

7. Il servizio è da intendersi come consumo continuativo e non saltuario del pasto, sia nell'arco del mese sia dell'intero anno scolastico, fatte salve situazioni di carattere eccezionale dovute a modifiche sostanziali e non prevedibili dell'attività lavorativa (documentate) o a situazioni familiari molto gravi, che possono prevedere la rinuncia e il reintegro nel servizio per un periodo non inferiore al mese.

8. Per il servizio è prevista una tariffa costituita da una quota fissa mensile e da una quota variabile in ragione dei pasti consumati o comunque per i quali l'ordinazione è giunta a compimento.

9. Nel caso in cui il bambino iscritto al servizio di ristorazione scolastica sia ritirato prima dell'ora del pranzo, ma il pasto sia stato prenotato, anche se non consumato, la quota dello stesso va comunque corrisposta. E' escluso il caso in cui il bambino sia ritirato per malessere o altri gravi motivi imprevedibili entro le ore 10 del mattino.

10. Qualora risulti dalla scuola il consumo di pasti, anche in assenza di una richiesta scritta, l'iscrizione al servizio è attivata d'ufficio. Il genitore ha l'obbligo di regolarizzare la richiesta, fermo restando il relativo obbligo di corresponsione delle quote dovute, compresa quella fissa mensile.

Art. 8 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Il Servizio si rivolge alle scuole dell'infanzia e alla scuola primaria e prevede una gradualità nella contribuzione in rapporto alla situazione economica familiare determinata secondo i criteri di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 9 - Decorrenza del servizio

1. L'iscrizione al servizio avviene mediante sistema telematico e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale, che provvede a darne ampia e capillare informazione.

2. Il servizio si intende esteso a tutti coloro che ne facciano regolare richiesta al momento dell'iscrizione.

3. Il periodo di fruizione del servizio si estende dal momento della richiesta al termine del ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, scuola primaria), salvo rinuncia di cui all'art. 11.

4. L'utente che risulti fruire del servizio, senza aver presentato regolare richiesta, è considerato automaticamente iscritto ai fini dei relativi addebiti e deve sanare la propria posizione inviando regolare richiesta.

Art. 10 – Riduzioni

Scuola dell'infanzia

1. La componente fissa della tariffa, da corrispondere anche in caso di assenza prolungata fino al momento della dichiarazione formale di ritiro, è ridotta del 50% nei mesi di settembre e gennaio.

2. Per gli utenti non iscritti al servizio di ristorazione scolastica è prevista, con le modalità di cui sopra, una tariffa mensile fissa (anche in caso di assenza) per la somministrazione della frutta al mattino, quota ridotta del 50% nei mesi di settembre e gennaio.

3. In caso di richiesta straordinaria da parte dell'utente o della Scuola (in tale secondo caso, previo consenso della famiglia) di fruizione del servizio di ristorazione per un limitato arco temporale e connessa a particolari situazioni debitamente documentate, sarà posta a carico dell'utente una tariffa costituita da una quota fissa - conteggiata rapportando la quota fissa mensile ai soli giorni di utilizzo - e da una quota variabile calcolata in ragione dei pasti consumati o comunque per i quali l'ordinazione è giunta a compimento.

Scuola primaria

4. La componente fissa della tariffa è ridotta del 50% nei mesi di settembre e gennaio e non è prevista per giugno.

5. In caso di frequenza a modulo, laddove sia istituito il servizio, la quota fissa a carico dell'utenza è ridotta del 60% in caso di due rientri pomeridiani e del 70% in caso di un solo rientro pomeridiano.

6. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni contingenti e straordinarie (es.: ordinanza del Sindaco di chiusura scuole per neve; elezioni), indipendenti dalla volontà della famiglia dell'alunno, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta, indipendentemente dalla tipologia di scuola frequentata. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà

dell'Ente (es. sciopero lavoratori) e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico, che non hanno riflessi sulla quantificazione della tariffa.

Art. 11 - Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al servizio deve essere espressa per iscritto e pervenire al Settore Servizi al cittadino secondo la seguente tempistica:

- ✓ rinunce prima dell'inizio dell'anno scolastico: entro il 3 settembre con decorrenza immediata;
- ✓ rinunce in corso d'anno: entro il giorno 20 del mese corrente per il ritiro dal mese successivo, per cui il pagamento cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto la rinuncia scritta.

2. Poiché l'iscrizione al servizio ha valenza per l'intero ciclo di scuola primaria, chi intenda non fruirne in tali termini deve presentare rinuncia; in assenza di rinuncia, s'intenderà confermata l'iscrizione.

3. A fronte di un mancato utilizzo del servizio è addebitata all'utente per intero la quota fissa per il mese in cui ha presentato la domanda di rinuncia.

4. La rinuncia formalizzata oltre i termini di cui al precedente comma 1 comporta la corresponsione della tariffa dovuta per il periodo di riferimento; può, inoltre, comportare il pagamento di una quota forfetaria aggiuntiva stabilita in sede di definizione delle tariffe per la fruizione del servizio.

5. Qualora i termini entro cui presentare la rinuncia cadano in giorni festivi o di chiusura al pubblico dell'Ufficio Scuola, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo di apertura al pubblico.

Art. 12 - Ripristino del servizio

1. L'attivazione del servizio per chi non ne abbia mai usufruito in quel ciclo scolastico e parimenti il ripristino del servizio dopo un periodo di rinuncia, si configurano come richiesta del servizio e soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 9.

2. L'importo addebitato nel mese di ripristino è calcolato tenendo conto di quanto riportato all'art. 7.

TITOLO IV - TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 13 - Copertura dei costi

1. Le tariffe sono commisurate al raggiungimento di un punto di equilibrio tra l'obiettivo di copertura dei costi e il principio di favorire e incentivare la frequenza scolastica.

Art. 14 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. E' prevista una tariffa annuale, da corrispondere in due soluzioni: la prima rata prima dell'inizio del servizio e la seconda entro il 31 gennaio.

2. Il rilascio del tesserino di abbonamento, ai fini dell'attivazione del servizio, è subordinato all'avvenuto pagamento del servizio richiesto e di tutti i servizi già usufruiti, salvo che non ricorrano documentate situazioni di disagio sociale e/o economico e la fruizione del servizio non sia indispensabile per garantire l'accesso alla frequenza scolastica. Le suddette condizioni valgono anche per il rinnovo del tesserino necessario alla fruizione del servizio nel secondo periodo.

Art. 15 - Decorrenza del servizio

1. L'iscrizione al servizio avviene mediante sistema telematico e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale, che provvede a darne ampia e capillare informazione.

2. Le richieste presentate oltre i termini stabiliti sono accolte solo se compatibili con il Piano Annuale del Trasporto Scolastico e decorrono dalla data che l'Ufficio Scuola comunicherà al richiedente previa valutazione della sostenibilità organizzativa del servizio.

Art. 16 - Riduzioni e agevolazioni

1. Si prevedono le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 30% in caso di sola andata o solo ritorno (da dichiarare nella richiesta del servizio);
- b) in caso di due o più fratelli che utilizzano il trasporto, è dovuto il pagamento della tariffa intera per un utente e viene praticata una riduzione del 20% per gli altri fratelli che utilizzano il servizio. Tale riduzione è applicabile, su richiesta formale all'Ufficio Scuola, ai soli utenti residenti e dietro presentazione della dichiarazione ISEE non superiore alla soglia massima fissata annualmente per conseguire le agevolazioni tariffarie;

- c) per gli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS sarà applicata un'agevolazione del 50% sulla seconda rata;
- d) ai minori diversamente abili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurato il trasporto gratuito ai sensi Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 17 - Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al trasporto scolastico deve essere presentata, in forma scritta, presso il competente Ufficio Scuola, secondo la seguente tempistica:

- ✓ rinunce dopo l'inizio dell'anno scolastico: entro il 20 agosto;
- ✓ rinunce in corso d'anno: entro il 20 dicembre per il periodo gennaio-giugno.

2. La rinuncia formalizzata oltre i termini di cui al precedente comma 1 comporta la corresponsione della tariffa dovuta per il periodo di riferimento; può, inoltre, comportare il pagamento di una quota forfetaria aggiuntiva stabilita in sede di definizione delle tariffe per la fruizione del servizio.

3. Qualora i termini sopra indicati cadano in giorni festivi o di chiusura al pubblico dell'Ufficio Scuola, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo di apertura al pubblico.

TITOLO V – COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO: PRE E POST SCUOLA

Art. 18 - Copertura dei costi

1. Le tariffe sono commisurate al raggiungimento di un punto di equilibrio tra l'obiettivo di copertura dei costi e quello di sostenere i nuclei familiari nell'esigenza di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. La richiesta del servizio di pre e post scuola, rivolto principalmente ai nuclei in cui i genitori siano impegnati in attività lavorativa, viene effettuata per i seguenti periodi:

<i>pre - scuola</i>	<i>post - scuola</i>
settembre/dicembre	settembre/dicembre
gennaio/giugno	gennaio/marzo
	aprile/giugno

3. Per il pre-scuola è prevista una tariffa annuale, pagabile in due soluzioni riferite ai due periodi.

4. Per il post-scuola è prevista una tariffa definita annualmente per ciascuno dei periodi indicati. L'iscrizione potrà riguardare uno o più periodi. Per gli alunni della scuola primaria, la tariffa dell'ultimo periodo è inferiore a quella stabilita per la scuola dell'infanzia e del nido, in considerazione della minor durata dell'anno scolastico.

5. L'iscrizione ai servizi di pre-scuola e di post-scuola comporta l'obbligo a carico dell'utente di corrispondere la relativa tariffa anche qualora non abbia fruito – per qualsiasi motivo - del servizio richiesto.

Art. 19 - Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in misura della tipologia di servizio utilizzata.

2. Per ogni tipologia è stabilita una gradualità nella contribuzione in rapporto alla situazione socio - economica familiare determinata secondo i criteri di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 20 - Decorrenza del servizio di pre-scuola e post-scuola

1. L'iscrizione al servizio avviene mediante sistema telematico e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale, che provvede a darne ampia e capillare informazione.

2. Il servizio è erogato a tutti coloro che ne facciano regolare richiesta al momento dell'iscrizione, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'attivazione del servizio a fronte di una valutazione negativa circa la sostenibilità economico-organizzativa.

3. Nell'accogliere le richieste, si avranno a riferimento motivate esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

4. L'utente che risulti fruitore del servizio, senza aver presentato regolare richiesta, è considerato automaticamente iscritto ai fini dei relativi addebiti e deve sanare la propria posizione inviando regolare richiesta.

5. Nel caso di piccoli iscritti al prolungamento d'orario del nido, l'attivazione di questo servizio e il conseguente addebito della retta relativa, decorre dal mese successivo al compimento del primo anno di età. I genitori dell'utente possono richiedere di anticipare l'attivazione del servizio al giorno di compimento

dell'anno di età; in questo caso la retta decorre dal mese di utilizzo del servizio di prolungamento, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente frequentati.

Art. 21 - Riduzioni e agevolazioni

Post scuola

1. In caso di iscrizione tardiva dovuta a comprovati e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: problemi di salute, sopravvenuto impegno lavorativo, perdita dell'occupazione lavorativa), la tariffa dovuta sarà quantificata nel seguente modo:

- a) attivazione tra 1 e 5 giorni nell'arco del singolo periodo: addebito 1/5 della tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- b) attivazione tra 6 e 9 giorni nell'arco del singolo periodo: addebito di 1/3 della tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- c) attivazione per l'intero periodo entro i mesi di ottobre, febbraio e maggio: addebito dell'intera tariffa prevista per il periodo;
- d) attivazione per l'intero periodo dal 1° novembre: riduzione del 30% sulla tariffa prevista per il periodo;
- e) attivazione per l'intero periodo dal 1° dicembre, 1° marzo e 1° giugno: si applicherà una riduzione del 40% sulla tariffa prevista per il periodo;

2. Relativamente al nido, qualora l'iscrizione avvenga a periodo avviato in conseguenza dell'applicazione del "Regolamento per la gestione dei servizi per la prima infanzia" - che stabilisce l'impossibilità di fruire del prolungamento d'orario prima del compimento dell'anno di età - o a seguito della scelta pedagogica del personale educatore di ritardare l'iscrizione - la tariffa sarà calcolata rapportandola al periodo di effettiva frequenza avuto a riferimento le riduzioni e agevolazioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d).

Pre scuola

3. In caso di iscrizione al servizio di Piedibus è prevista una riduzione del 20%. La fruizione del pre scuola è gratuita qualora dipenda dall'organizzazione del trasporto scolastico, tale da comportare la consegna dell'alunno iscritto a quest'ultimo servizio presso il plesso in orario antecedente l'inizio delle lezioni.

4. Il servizio potrà essere richiesto anche per periodi inferiori a quelli di cui al precedente art. 18, comma 2, qualora sussistano comprovati e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: problemi di salute, sopravvenuto impegno lavorativo, perdita dell'occupazione lavorativa). In tale caso, la tariffa dovuta sarà quantificata nel seguente modo:

- ✓ attivazione tra 1 e 5 giorni nell'arco del singolo periodo: addebito 1/5 della tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- ✓ attivazione tra 6 e 9 giorni nell'arco del singolo periodo: addebito di 1/3 della tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- ✓ attivazione per l'intero periodo entro i mesi di ottobre e di febbraio: addebito dell'intera tariffa;
- ✓ attivazione dal mese di novembre, di marzo e di aprile: riduzione del ~~20%~~ 30% sulla tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- ✓ attivazione dal mese di dicembre e di giugno : addebito di 1/3 dell'intera tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18;
- ✓ attivazione dal mese maggio: riduzione del 40% sulla tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18.

Art. 22 - Rinuncia al servizio di pre-scuola e post-scuola

1. Le rinunce vanno comunicate per iscritto all'Ufficio Scuola tramite fax, posta elettronica ordinaria o certificata o a mani prima dell'avvio dell'anno scolastico.

2. La rinuncia formalizzata oltre i termini di cui al precedente comma 1 comporta la corresponsione della tariffa dovuta per il periodo di riferimento; può, inoltre, comportare il pagamento di una quota forfetaria aggiuntiva stabilita in sede di definizione delle tariffe per la fruizione del servizio.

3. Nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a comprovati e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: problemi di salute, sopravvenuto impegno lavorativo, perdita dell'occupazione lavorativa), la tariffa dovuta sarà quantificata nel seguente modo:

- ✓ *post scuola:*
 - rinuncia entro fine mese di ottobre, di gennaio e di aprile: riduzione del 40% sulla tariffa prevista per il periodo di cui all'art. 18;
 - rinuncia entro fine mese di novembre, di febbraio e di maggio: riduzione del 20% sulla tariffa prevista per il periodo di cui all'art. 18;

✓ *pre scuola:*

- rinuncia entro fine mese di ottobre e di febbraio: riduzione del 20% sulla tariffa prevista per il periodo di cui all'art. 18;
- entro il 31 gennaio: addebito di 1/3 dell'intera tariffa prevista per il periodo di cui all'art.18.

Qualora i termini sopra indicati cadano in giorni festivi o di chiusura al pubblico dell'Ufficio Scuola, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo di apertura al pubblico.

TITOLO VI - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 23 - Criteri e modalità di pagamento dei servizi

1. Gli effetti finalizzati al pagamento dei servizi di ristorazione scolastica e nidi d'infanzia sono emessi mensilmente rispettando, salvo impedimenti tecnici, le scadenze comunicate alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto concerne i servizi di trasporto scolastico e di pre-scuola, il pagamento è effettuato in due rate corrispondenti ai periodi settembre/dicembre e gennaio/giugno. Per il servizio di post-scuola, il pagamento è effettuato in tre soluzioni corrispondenti ai periodi settembre/dicembre, gennaio/marzo e aprile/giugno.

2. L'utente per il pagamento potrà avvalersi di uno dei sistemi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

3. Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza.

4. Gli utenti che non provvederanno al pagamento della tariffa entro le scadenze comunicate, dopo un primo avviso nella bolletta successiva e previo confronto con i Servizi sociali, riceveranno una lettera di sollecito, notificata con raccomandata AR, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto. La lettera di sollecito è gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese per la pratica, che sarà addebitata all'utente, nonché dell'addebito degli interessi, al tasso legale, decorrenti dalla 1^a scadenza di pagamento non ottemperata alla data del sollecito. In caso di ulteriore mancato pagamento il Settore Servizi al cittadino attiverà, verso gli inadempienti, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione degli interessi a tasso legale.

Art. 24 - Gradualità nella contribuzione

1. Il sistema prevede le seguenti forme di sostegno:

a) *agevolazioni*: sono rivolte agli utenti che usufruiscono dei servizi forniti direttamente dall'Ente o in appalto;

b) *contributi*: sono indirizzati agli utenti che utilizzano servizi scolastici erogati da altri enti pubblici o da privati senza fini di lucro e/o convenzionati. Per soggetti privati si intendono le scuole private, gli enti o le istituzioni, regolarmente autorizzate e riconosciute, sulla base delle norme e regolamenti vigenti, gestori dei servizi di nido d'infanzia o ristorazione, secondo le modalità concordate con il Comune di Castelfranco Emilia.

2. Per ogni servizio l'Amministrazione, in sede di definizione delle tariffe educative e scolastiche, stabilisce annualmente:

a) i tetti agevolativi, espressi in I.S.E.E.

b) tariffa massima

c) tariffa minima

d) modalità e criteri con i quali gli importi sono determinati all'interno dell'intervallo previsto in base alle lettere a), b) e c).

3. Gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria e parimenti coloro che, pur avendola presentata, si collocano al di sopra dei tetti agevolativi, hanno imputata la tariffa massima prevista per il servizio di cui usufruiscono; gli utenti compresi nei tetti agevolativi hanno imputata una tariffa individuata secondo i criteri stabiliti annualmente in sede di definizione delle tariffe educative e scolastiche.

4. L'ammontare dell'agevolazione, al pari del contributo concesso, è dato dalla differenza tra la tariffa massima prevista e quella assegnata.

5. In caso di attestazione ISEE riportante eventuali difformità e/o omissioni, l'Ufficio Scuola provvederà a inviare una comunicazione all'interessato – tramite raccomandata con avviso di ricevimento – assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per confermare la dichiarazione ISEE agli atti oppure sottoscrivere una nuova dichiarazione. In caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'Ufficio Scuola farà riferimento alla dichiarazione contenente le difformità/omissioni.

Art. 25 - Destinatari dell'intervento

1. Possono accedere a tariffe agevolate e/o contributi gli utenti frequentanti i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola dell'obbligo residenti nel Comune di Castelfranco Emilia.

Art. 26 - Agevolazioni tariffarie

1. Le istanze di agevolazione tariffaria sono valutate secondo criteri sia economici sia sociali, a cura del servizio sociale professionale.
2. La determinazione della situazione economica, ai fini dell'accesso a condizioni tariffarie agevolate, si fonda sul calcolo di un reddito convenzionale (I.S.E.E).
3. Le agevolazioni o esenzioni tariffarie sono stabilite con atto del Dirigente del Settore servizi al cittadino sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio di cui al precedente comma 1; qualora il Dirigente intenda discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, ne indicherà la motivazione nel provvedimento finale.
4. Il Settore servizi al cittadino provvede annualmente, con proprie note agli utenti, a fornire la più ampia informazione sulle modalità di iscrizione e di applicazione delle tariffe, i criteri interpretativi e attuativi rivolti a rendere chiara e omogenea l'applicazione delle vigenti normative.

Art. 27 - Parametri integrativi

1. L'Ente, in virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione della situazione economica equivalente, intende avvalersi della facoltà di integrare i parametri economici con altri di diversa natura a sostegno di quelle situazioni che intende sottoporre a tutela.
2. La presenza, in ambito familiare, di situazioni di disagio sociale, di gravi situazioni di salute psico – fisica, o di altre problematiche assimilabili di natura sociale, può trovare tutela anche tramite l'attribuzione di una tariffa specifica che tenga conto di queste variabili socio – economiche. I soggetti abilitati a vagliare le specifiche situazioni sono quelli competenti in materia e possono comprendere coloro che collaborano con l'Ente e che hanno una professionalità in ambito socio – pedagogico. La tariffa può prevedere una riduzione su base percentuale della tariffa standard fino all'attribuzione dell'esenzione totale dal pagamento del servizio. L'ammontare delle agevolazioni/contributi erogati è attribuito compatibilmente con le risorse di bilancio definite annualmente.
3. Se l'utente è in affido o in situazioni assimilabili, è prevista l'esenzione in caso di minori in affido a tempo pieno, in carico ai servizi sociali territoriali, previa richiesta della famiglia stessa o del servizio sociale. E' prevista la collocazione nella fascia minima negli altri casi.
4. In caso di minori con disabilità, si provvede all'assegnazione nella fascia minima di contribuzione, previa istanza all'Ufficio scuola.
5. Sono previste, previa richiesta all'Ufficio scuola, agevolazioni tariffarie per pluriutenza qualora due o più fratelli/sorelle residenti frequentino i seguenti servizi erogati dal Comune:
 - ✓ nido pubblico
 - ✓ ristorazione scuola infanzia e scuola primaria a tempo pieno
 - ✓ scuola infanzia privata convenzionata.

Non sono, pertanto, considerate le iscrizioni ai servizi di:

- ✓ pre e post scuola
- ✓ trasporto, per le quali operano le agevolazioni specifiche di cui all'art.16;
- ✓ ristorazione scolastica per eventuali rientri pomeridiani a scuola non collegati al tempo pieno.

Per più fratelli/sorelle, tutti frequentanti i suddetti servizi, resta ferma la fascia di pagamento nel servizio del bambino maggiore d'età, mentre per gli altri è applicata una riduzione del 20% rispetto alla tariffa assegnata. Qualora il frequentante la scuola infanzia convenzionata sia il fratello/sorella minore l'agevolazione è concessa direttamente alle famiglie mediante trasferimento da parte del Comune della somma corrispondente all'agevolazione, calcolata sulla base della fascia attribuibile per il servizio pubblico, in base alla dichiarazione ISEE in corso di validità. Le agevolazioni sono concesse, su richiesta formale al Settore Servizi al cittadino, ai soli utenti residenti in regola con i pagamenti di tutti i servizi usufruiti e dietro presentazione della dichiarazione ISEE non superiore alla soglia massima fissata annualmente per conseguire le riduzioni tariffarie. Nella concessione dell'agevolazione si prescinde dalla regolarità dei pagamenti di tutti i servizi fruiti qualora ricorrano documentate situazioni di disagio sociale e/o economico. Per le sole situazioni di due fratelli/sorelle entrambi al servizio nido, l'agevolazione a uno dei due fratelli sarà concessa a prescindere dal valore ISEE.

6. Parametri integrativi e riduzioni specifiche sono cumulabili nella misura in cui si verificano contestualmente.

Art. 28 - Decorrenza agevolazioni tariffarie

1. Le istanze di agevolazione tariffaria si accolgono in un periodo definito di anno in anno dall'Ente ed è comunicato agli utenti. I ritardatari possono comunque presentare domanda ma l'agevolazione decorre a partire dal mese successivo a quello di richiesta. Sono tutelati i casi di disagio sociale, per i quali non esistono restrizioni temporali se non quella che rientri nei vincoli di bilancio. Le domande presentate oltre i termini e relative a nuovi inserimenti, attivazione del servizio a fine anno scolastico o casi di particolare gravità assimilabili alle situazioni socialmente tutelate, sono vagliati caso per caso dal Dirigente del Settore servizi al cittadino.
2. Nei casi di documentato disagio sociale l'agevolazione può avere effetto retroattivo rispetto alla data di presentazione della domanda.
3. Il richiedente che presenta una pratica incompleta ha tempo 30 giorni per regolarizzarla. Le richieste completate in seguito acquistano come data di presentazione quella di completamento, salvo documentati casi di forza maggiore che non abbiano permesso il rispetto di questi termini.

Art. 29 - Istanze per il riesame delle tariffe assegnate

1. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della fattura di addebito della tariffa. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
2. Le istanze di riesame della tariffa assegnata pervenute oltre i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della fattura, se rientrano nei parametri agevolativi previsti, decorrono dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 30 - Mancato pagamento delle tariffe

1. L'attivazione dei servizi di nido, trasporto, pre e post scuola, nonché la concessione delle agevolazioni tariffarie sono subordinate all'avvenuto pagamento delle tariffe relative ai servizi già usufruiti, di qualsiasi genere, contemplati nel presente regolamento.
2. Annualmente l'Amministrazione comunale avrà cura di informare gli utenti in ordine alle modalità e ai termini di pagamento delle tariffe.
3. In caso di mancato pagamento delle quote dovute si precisa che:
 - ✓ il servizio di nido potrà non essere attivato o cessare anche in corso d'anno per i già frequentanti;
 - ✓ per il trasporto si fa riferimento all'art. 14, comma 2;
 - ✓ il pre e post scuola potranno non essere attivati all'inizio dell'anno scolastico o in corso d'anno dall'inizio dei periodi previsti all'art. 18 e seguenti.

Tuttavia, per situazioni di grave disagio economico e/o sociale adeguatamente attestate da servizi e istituzioni competenti o supportate da apposita documentazione potrà essere disposta la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la fruizione di servizi educativi/scolastici laddove venga ravvisato che una dilazione del pagamento possa tendenzialmente rispondere a situazioni di grave disagio economico-sociale. La rateizzazione, di norma, viene programmata nell'arco dell'anno scolastico di riferimento. La concessione del beneficio della rateizzazione non comporta la sospensione della fruizione dei servizi richiesti. Il mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato con l'Ufficio Scuola potrà determinare, previa valutazione della specifica situazione, la non accettazione della domanda di iscrizione ai servizi di nido, trasporto scolastico e pre/post scuola per l'anno scolastico successivo, salvo che l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione debitoria prima dell'avvio dell'anno scolastico.

4. Qualora l'utente sia al contempo beneficiario di un contributo relativo ai servizi educativi/scolastici e inadempiente rispetto al pagamento dei corrispettivi dovuti per la fruizione di servizi educativi/scolastici comunali a domanda individuale, l'Amministrazione comunale, previa autorizzazione del soggetto titolare del beneficio, potrà effettuare la compensazione del credito con gli importi alla stessa dovuti.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti per legge.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'implicita abrogazione di tutte le norme precedentemente approvate in materia e contrarie alla presente disciplina.